

LUIGI OLIVIERI. L'impostazione della proposta in esame non è dissimile da quella di allora, sotto il profilo sia procedimentale sia contenutistico; le popolazioni oggetto di tutela sono le medesime, compreso il riferimento sia pur generico ai sinti e ai rom, di cui ha parlato anche il presidente della Commissione affari costituzionali Jervolino. Rispetto ad allora, però, è cambiato il contesto istituzionale di riferimento grazie all'evoluzione in senso regionalistico che il nostro apparato costituzionale sta vivendo e alla presenza di nuovi e più efficaci strumenti normativi, *in primis* la legge cosiddetta Bassanini 1, che infatti costituisce un'importante base di partenza per le azioni delle pubbliche amministrazioni anche in tema di tutela minoritaria.

Prima e fondamentale conseguenza positiva è la previsione di diritti di enorme rilievo simbolico ma anche concreto, senza pesare però sulle casse statali. Con grande prudenza e saggezza il progetto prevede, all'articolo 17, che lo Stato non possa contribuire per una cifra superiore ai 20 miliardi annui. L'effetto virtuoso di questa disposizione è duplice: da un lato, la concessione di nuovi fondamentali diritti minoritari viene resa possibile ad un costo irrisorio per lo Stato e, dall'altro, si sensibilizzano al problema le regioni e gli enti locali interessati, che in questo modo saranno i primi veri responsabili della politica di tutela e promozione delle minoranze linguistiche presenti nei rispettivi territori. Anche le popolazioni interessate sapranno così qual è il livello di governo responsabile in prima battuta per l'implementazione delle norme a loro tutela e sapranno valutare con un voto influente la politica minoritaria dei rispettivi amministratori locali.

Detto quello che deve considerarsi l'aspetto primario dell'intera disciplina sotto il profilo politico, è possibile soffermarsi su alcuni dettagli tecnici, anche al fine di fornire un contributo al miglioramento di quella che comunque, se approvata, sarà da considerare una tra le migliori leggi di questa legislatura. La previsione dell'italiano quale lingua uffi-

ciale della Repubblica è senz'altro un fattore positivo perché implicitamente asserisce la dignità ed il riconoscimento di altre lingue; non di meno, questa previsione rischia di essere pleonastica, visto che sia il rango di ufficialità dell'italiano sia la promozione di lingue minoritarie sono già sanciti altrove in norme di rango costituzionale (si pensi, per esempio, all'articolo 99 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige). Sotto il profilo sistematico, il luogo migliore per questa disposizione sarebbe probabilmente lo stesso articolo 6 della Costituzione.

Dove forse si poteva fare qualcosa in più è in riferimento ai sinti e ai rom. È vero che essi trovano, per la prima volta in una legge dello Stato, il riconoscimento generale della necessità di tutelare le loro peculiari caratteristiche storico-culturali. Dunque la loro posizione, almeno sotto il profilo teorico, risulta migliorata ed è vero che difficilmente la legge avrebbe potuto dire di più rispetto alle concrete modalità di tale tutela. È però anche vero che l'articolo 2, comma 2, fa riferimento a generiche misure rischiando di duplicare quanto è valso finora per la gran parte dei gruppi minoritari in riferimento all'espressione generica, di cui all'articolo 6 della Costituzione.

Non è possibile, per ragioni di tempo, soffermarsi sui singoli diritti linguistici e culturali riconosciuti agli appartenenti ai gruppi minoritari oggetto di tutela. È sufficiente ricordarne alcuni a titolo esemplificativo per capire come questa legge potrebbe portare l'Italia all'avanguardia, in Europa e nel mondo, in tema di tutela delle minoranze: diritto, ma non obbligo, all'educazione nella lingua minoritaria; introduzione nelle scuole dello studio della cultura minoritaria anche per gli appartenenti alla maggioranza, al fine di promuovere la reciproca conoscenza e comprensione; incentivo allo studio anche universitario delle culture delle minoranze; diritto all'uso della lingua minoritaria nei confronti della pubblica amministrazione e di alcuni organi giudiziari; diritto ad ottenere informazioni nella lingua minoritaria; diritto all'uso di tale

lingua anche negli organi collegiali degli enti locali; ripristino di nomi italianizzati; diritto ad una toponomastica bilingue ed altri ancora.

Il tutto — sia ribadito — a costo quasi zero per lo Stato, stimolando regioni ed enti locali ad adottare una politica minoritaria in linea con lo spirito federalista e di vicinanza al cittadino che deve ormai ispirare la nostra legislazione.

Non vanno infine trascurati due ulteriori ed importantissimi principi. Il primo: il contestuale impegno della Repubblica alla valorizzazione anche dall'estero delle culture presenti sul territorio italiano; in primo luogo, naturalmente, della cultura italiana, ma anche delle culture minoritarie, anch'esse costitutive del patrimonio culturale nazionale. Il secondo: l'incentivo alla collaborazione interregionale e transfrontaliera — si intende — oltre che ai fini generali finalizzati in particolare alla promozione delle culture minoritarie.

In conclusione, vorrei esprimere l'auspicio che l'approvazione di questa legge — che io spero avverrà in tempi rapidi e più celeri possibili — sia di impulso alla regolamentazione di nuovi e generali diritti, anche in favore delle minoranze più svantaggiate presenti sul territorio italiano: mi riferisco alle cosiddette nuove minoranze di emigrati, alle quali è necessario iniziare a pensare anche in termini di tutela e non solo di repressione (*Applausi*).

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 169)**

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Menia, relatore di minoranza, ha esaurito il tempo a sua disposizione.

Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Maselli.

DOMENICO MASELLI, Relatore per la maggioranza. Desidero ringraziare tutti i colleghi intervenuti nella discussione per il

tono generale del dibattito, che mi è sembrato estremamente interessante ed importante anche quando le basi di approccio all'argomento sono risultate diverse; sono tali proprio perché si tratta di una grande discussione culturale e non soltanto di meri fatti di comodità o di utilità, anche se esiste pure l'utilità generale.

Vorrei rispondere ora ad alcune delle obiezioni principali. La prima riguarda il termine « storico ». Preciso che non lo abbiamo introdotto noi nel testo, bensì il Comitato per la legislazione, però io l'ho accettato proprio perché si tratta di minoranze storiche. Non credo che alcuna di queste diciotto minoranze citate sia presente sul territorio italiano da meno di 250 anni! Se è così, dobbiamo per forza parlare di realtà storiche.

D'altra parte, noi volevamo evitare proprio che qui si confondesse, in armonia con la Carta europea, con la tutela che dovrà essere garantita — sono d'accordo al riguardo con l'onorevole Olivieri — alle lingue ed alle nuove migrazioni. È chiaro che la tutela delle lingue e delle nuove migrazioni non rientra in questa legge; che riguarda, invece, comunità fortemente radicate — come rilevava poco fa l'onorevole Aloï — sul territorio nazionale. Ed è per tale motivo che ho accettato volentieri — come tante altre cose dette dal Comitato per la legislazione — anche questa modifica al titolo.

Il problema di popolazioni o comunità alle quali si riferiva Fontanini naturalmente non è un problema che non mi riguarda. In realtà vorrei però notare che, almeno nella volontà, il testo dell'articolo 2 non fa alcuna distinzione tra le varie popolazioni qui citate. Se in un caso si esprime così: « la tutela, la lingua e la cultura delle popolazioni », usando il loro termine nazionale, poi aggiunge « e di quelle parlanti il francese » non potendo dire, ovviamente, « e dei francesi » perché non sono tali! Questa è la ragione per la quale abbiamo utilizzato le parole « di quelle parlanti il francese ».

Per quanto riguarda il problema di alcuni idiomi italici con grande valore

letterario, devo dire che ne sono profondamente colpito da sempre; tant'è vero che, nel momento in cui non abbiamo accettato gli emendamenti che riguardavano, per esempio, il veneto ed il napoletano, ho promesso di presentare io stesso un ordine del giorno con il quale chiedere l'introduzione di particolari norme per gli idiomi italici aventi valore letterario. Indubbiamente vi è la letteratura italiana espressa in lingua nazionale e vi è la letteratura italiana espressa in dialetto: Goldoni non è meno valido di Manzoni, ed Eduardo De Filippo è certamente un personaggio che merita di essere nella letteratura italiana come *Lo cunto de li cunti* del Basile (il Croce già lo citava).

Perché sono citati i friulani e i sardi? Perché la lingua sarda e quella friulana sono diverse dall'italiano, hanno un'origine diversa; non a caso il sardo gode di una cattedra nella prestigiosa università di Heidelberg, tenuta dal Wagner. Vorrei far notare che il contatto tra queste lingue minoritarie è sempre inserito nell'italiano. Un grande italiano, Giuseppe Gangale, calabrese di origine albanese, costretto a uscire dall'Italia per ragioni politiche, dedicò la sua vita a studiare il romancio della Svizzera, pensando che questo fosse un aiuto alla comunità italiana, e creò anch'egli una cattedra di ladino e romancio nell'università di Copenaghen. Ho voluto citare il grande amico di Gobetti, Gangale, proprio perché per lui si trattava di una prova di italianità, essendo costretto, purtroppo, a vivere fuori dal confine nazionale per ragioni politiche.

Certamente siamo pronti ad accogliere emendamenti ragionevoli che vanno nella linea generale di una tutela delle minoranze linguistiche, quindi non di parlate italiche, sia pure degnissime come il veneto, per le quali occorre una legge a sé, che dovrà essere predisposta e che richiediamo già con un ordine del giorno. Si tratterà in quel caso di un tipo diverso di tutela, si tratterà soprattutto di un aiuto per la letteratura e per la conoscenza da parte dei nostri giovani delle grandi letterature negli idiomi italici.

Ringrazio i colleghi, in particolare il Governo, e mi auguro che ci sia presto la relazione tecnica in modo da iniziare l'esame del testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Intervengo brevemente per dare atto dell'ampiezza del dibattito. Ben otto interventi si sono susseguiti, dopo le relazioni degli onorevoli Maselli e Menia, con frequenti, ricche e appropriate citazioni di rimandi e di cultura storica che hanno meglio evidenziato l'importanza del testo alla nostra attenzione.

Mi pare che pur tra le divergenze, anche significative, sia emersa la volontà di approvare una seria legge di tutela delle minoranze linguistiche. L'architettura è fornita dalla proposta in esame; si tratta ora di darle una fisionomia caratterizzata da praticabilità, e con la convergenza di tutte le forze che si sono espresse nel dibattito odierno.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (1687-1787-2236-2403-3076) (ore 19,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: Modifiche allo Statuto speciale della regione

Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 1687)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 30 aprile della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del testo unificato delle proposte di legge costituzionale, che risultano così ripartiti:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

gruppo misto: 45 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 30 minuti;

gruppi: 6 ore (45 minuti per gruppo).

Il tempo a disposizione del gruppo misto è così ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno:

verdi: 15 minuti; socialisti democratici italiani: 9 minuti; CCD: 9 minuti; minoranze linguistiche: 5 minuti; per l'UDR-patto Segni-liberali: 4 minuti; la rete: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 1687)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Maselli.

DOMENICO MASELLI, *Relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe, colleghi, la legge che

noi proponiamo è, purtroppo, una delle testimonianze dell'intasamento che molte volte vi è in questo Parlamento: è stata infatti esaminata dalla Commissione entro il luglio scorso e licenziata nel settembre scorso — questo tempo è stato necessario perché dovevano esservi le risposte delle altre Commissioni di merito — ma da allora giace in attesa di questa discussione. Ho voluto dirlo solo per sottolineare quanto sia importante affrontare questo argomento.

Tra le varie minoranze linguistiche italiane, una particolarmente interessante è quella ladina, perché riguarda non soltanto l'Italia ma l'Italia e la Svizzera ed è divisa, in questo momento, con nomi anche diversi, tra il cantone dei Grigioni, in Svizzera, il Trentino-Alto Adige e il Veneto. Purtroppo, le normative riguardanti questo mondo linguistico ladino, anche quello delle Dolomiti, non sono uguali e in questo momento non possiamo provvedere ad una unificazione di tutto il mondo ladino, perché una parte di esso è nella regione Trentino-Alto Adige mentre un'altra, come ho detto, è nel Veneto. La legge generale deve pensare a normalizzare anche le tutele riguardanti i ladini del Veneto, mentre noi, purtroppo, in questo momento non possiamo farlo. Ci auguriamo, quindi, che la stessa regione Veneto voglia pensarci al più presto, perché riteniamo che tutto debba essere uguale per tutti.

Si trattava quindi di rendere simili le condizioni dei ladini del Trentino con quelle dei ladini dell'Alto Adige, in modo da dare, almeno nell'ambito della regione, una autentica unità a questa etnia. Da questo punto di vista, a me sembra che la Commissione abbia compiuto un grosso sforzo per tentare di ristudiare il testo dello statuto del Trentino-Alto Adige per arrivare ad una armonizzazione della situazione. Pensando ai ladini del Trentino-Alto Adige, abbiamo ritenuto necessario citare in questa legge anche le minoranze germanofone del Trentino, in modo particolare i cimbri ed i mocheni. La legge, cioè, non poteva riguardare una minoranza senza prevedere anche l'altra.

Non possiamo dire di essere riusciti in una armonizzazione totale. La situazione rimane leggermente diversa tra il Trentino e l'Alto Adige. Abbiamo però pensato, ad esempio, di creare un collegio elettorale per l'elezione del consiglio provinciale — che significa anche consiglio regionale — del Trentino riguardante tutti i comuni a maggioranza ladina. Ciò in modo da avere in quel consiglio regionale una più probabile rappresentanza ladina. Da questo punto di vista, quindi, accanto al rappresentante ladino già presente nel consiglio provinciale dell'Alto Adige avremo, probabilmente, un ladino presente in Trentino. Abbiamo cioè la possibilità di avere due esponenti ladini e, pertanto, di garantire la presenza di un ladino nella presidenza regionale ed in quella delle provincie di Bolzano e di Trento, naturalmente, con l'ulteriore possibilità di una partecipazione anche alla giunta. Questa però, purtroppo, è soltanto una possibilità e non una certezza.

Ometto l'illustrazione degli articoli e degli emendamenti che avverrà successivamente, ritenendo sufficiente aver dato il senso generale del provvedimento in esame che, come tutte le proposte di legge è migliorabile, ma costituisce già un passo avanti in direzione degli adeguamenti per le due provincie e per la regione (*Applausi dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERGIO ZOPPI, Sottosegretario di Stato per le funzioni pubblica e gli affari regionali. L'onorevole relatore ha già ricordato come nella regione Trentino-Alto Adige vivano tre gruppi linguistici — quello tedesco, quello italiano e quello ladino — e come solo nella provincia di Bolzano i gruppi linguistici di minoranza godano di una notevole tutela, mentre nella provincia di Trento non sono state adottate analoghe soluzioni per mancanza di precise norme statutarie. Tra gli obiettivi del provvedimento merita di essere ricordato

quello di rendere concreto il principio, enunciato all'articolo 2 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che riconosce parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

La formulazione alla quale si è arrivati dopo un lungo, intenso e credo produttivo lavoro è volta a garantire parità di trattamento alle minoranze linguistiche ed anche a non consentire trattamenti differenziati a seconda che le minoranze linguistiche siano residenti nella provincia di Trento ovvero in quella di Bolzano, oltre che ad onorare impegni internazionali.

Raccomando pertanto il provvedimento all'attenzione ed alla rapida approvazione della Camera (*Applausi dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Come il relatore ha appena finito di dire, questo provvedimento tocca una materia di particolare importanza ed ha un significato che va al di là della portata delle modifiche che ci apprestiamo ad introdurre nello Statuto e, quindi, nella normativa costituzionale sull'autonomia.

Desidero svolgere qualche breve riflessione di scenario su questo tema per dire che in realtà, dopo tanti anni dalla conclusione di quello storico accordo che creò una cornice anche internazionale alla garanzia dell'autonomia del Trentino-Alto Adige e in particolare delle due provincie autonome di Bolzano e di Trento, oggi riflettiamo su una nuova visione di autonomia, che a mio avviso non può essere vista soltanto nel suo aspetto di separazione, amministrativa ma anche istituzionale, dallo Stato centrale, non può essere vista soltanto come rivendicazione delle specificità territoriali. Credo che oggi questo nuovo significato dell'autonomia del Trentino-Alto Adige e in particolare dei territori delle provincie autonome di Bolzano e di Trento possa essere quello di una riconferma del valore di un'autonomia garante di tante minoranze: alcune di

queste, minoranze a livello nazionale e maggioranze a livello locale (parlo del gruppo linguistico tedesco); quella italiana, minoranza certamente nella realtà territoriale altoatesina e maggioranza nello scenario nazionale; quella, infine, di cui oggi più da vicino ci occupiamo, la ladina, minoranza sia a livello locale sia e a maggior ragione nell'ambito territoriale nazionale.

La forza e la modernità dello statuto di autonomia sarà quella di essere sempre più garante delle pari opportunità, delle pari condizioni e davvero della parità di diritti degli appartenenti a tutti e tre i gruppi linguistici che vivono nel territorio regionale, direi soprattutto per un profilo: quello della identità della cultura e della storia dei tre gruppi linguistici e quindi anche del gruppo ladino. La sua popolazione nella regione si aggira intorno alle 50 mila persone, che si aggiungono ai 50 mila ladini presenti nel cantone dei Grigioni e agli altri che vivono nel Friuli; ha delle tradizioni e un'identità culturale che risale ad epoche certamente assai lontane.

La cultura abbraccia non soltanto le idee, ma credo anche il vissuto delle persone, quindi i valori che danno forma; in pratica l'identità culturale è uno degli aspetti più importanti, per cui credo che un'autonomia che non ne promuova lo sviluppo non sia moderna come noi desideriamo sia quella speciale del Trentino-Alto Adige e in particolare delle due province autonome.

Ebbene, dobbiamo constatare che al di là di quanto afferma l'articolo 6 della nostra Costituzione in materia di tutela delle minoranze, al di là di alcune norme indubbiamente avanzate che già oggi sono nello statuto di autonomia, il gruppo linguistico ladino è quello che si trova nella situazione peggiore circa l'accesso a condizioni di effettiva parità nell'ambito regionale e vorrei dire anche provinciale.

Lo affermo disponendo di dati che in qualche modo sostengono quanto sto dicendo. Credo che la tutela di un gruppo linguistico in una realtà come quella altoatesina — tanto per fare un esempio assistito da qualche dato numerico —

richieda la verifica di quale rappresentatività il gruppo abbia all'interno delle istituzioni politiche.

Si ha un bel dire, infatti, ma un gruppo è davvero rappresentato quando non ci si limita soltanto ad enunciazioni di principio o riaffermazioni di una regola che è ovvia ed evidente, quella di parità e di tutela dell'identità culturale o linguistica. Tanto per fare qualche esempio numerico, analizzando i dati scopriamo che vi è una sperequazione per la popolazione ladina che vive in provincia di Bolzano, composta da circa 19 mila persone (che corrispondono al 4,5 per cento della popolazione residente in quella provincia, in base al censimento del 1991), considerato il rapporto tra il numero dei consiglieri provinciali eletti e gli abitanti. Mentre il gruppo tedesco e quello italiano — per la verità, più il primo che il secondo —, infatti, si trovano in una situazione di sostanziale corrispondenza rispetto alla media, per il gruppo ladino ci accorgiamo che c'è una grande differenza: un solo consigliere eletto su 19 mila abitanti rappresenta, infatti, un rapporto molto più sfavorevole rispetto alla media provinciale, che è di un eletto ogni 12.500 abitanti. Questo dimostra, con un dato piuttosto significativo, che vi è un'importante esigenza di riequilibrio di un aspetto che viene considerato sempre troppo poco: ossia quanta rappresentanza abbiano i gruppi nelle istituzioni politiche. È un dato dal quale oggi dobbiamo partire, in un percorso che noi rivendichiamo, in particolare, come parlamentari eletti nel collegio di Bolzano per il gruppo linguistico italiano. Nel momento in cui rivendichiamo per noi parità di diritti e di condizioni, non possiamo non farlo anche quando si tratta dell'altra vera minoranza nella provincia autonoma, cioè quella ladina.

Credo che il cammino che abbiamo intrapreso, e che spero porti all'approvazione del provvedimento, sia lento e, tutto sommato, forse ancora troppo timido rispetto alla necessità di un pieno riequilibrio tra le opportunità che tutti e tre i gruppi debbono avere. Vi è un aspetto che

vorrei sottolineare, da questo punto di vista: vi è purtroppo — bisogna dirlo con franchezza — una tendenza che potrebbe rischiare di portare gli appartenenti al gruppo linguistico ladino ad una progressiva assimilazione nell'ambito del gruppo tedesco. Se i sintomi di questo percorso diventassero più forti, credo che vi sarebbe davvero da temere per un principio fondamentale, innanzitutto di civiltà, ancor prima che di democrazia, cioè quel principio sacrosanto per cui ogni gruppo tutelato da un'autonomia speciale, quale quella altoatesina, non debba mai rischiare che qualcuno dei suoi componenti, per trovare occasioni migliori, si dichiari appartenente ad un gruppo che non è il suo. Dico questo perché purtroppo ciò avviene anche per tanti italiani dell'Alto Adige, che si dichiarano appartenenti al gruppo tedesco — faccio soltanto un esempio — per avere migliori occasioni di apprendimento della seconda lingua, ossia per accedere a quel percorso di bilinguismo precoce che purtroppo la scuola italiana riesce ancora poco ad assicurare, per la nota ed assolutamente ingiustificata preclusione che viene opposta dagli organi provinciali a quelle esperienze di immersione linguistica che garantirebbero davvero ai più piccoli un accesso al bilinguismo. Se questo accade per gli italiani, temo (i dati purtroppo lo confermano) che possa accadere ancora di più per gli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Bisogna vigilare, bisogna essere attenti, bisogna alzare il tiro e soprattutto dire in modo chiaro che garantire pari opportunità e condizioni vuol dire difendere in queste province autonome la democrazia, che è soprattutto una regola di civiltà.

Allora, tanto per esemplificare in questa materia, ritengo grave che nella provincia autonoma di Bolzano non vi sia un assessorato alla cultura di lingua ladina, ma che vi sia un assessorato alla cultura italiana ed un assessorato alla cultura tedesca, il quale inevitabilmente attrae a sé competenze che riguardano un gruppo linguistico diverso da quello tedesco. Ci si può ritenere soddisfatti? Si può ritenere

che questa sia la migliore tutela per il gruppo ladino? Francamente credo di no.

Anche su questo progetto di legge credo si sarebbe potuto fare di più, e spero che il dibattito in quest'aula porti ad un miglioramento, in particolare nel senso di una sostituzione non soltanto della formulazione originaria che era cara ai colleghi della Volkspartei, cioè l'elezione di presidenti di turno appartenenti a rotazione al gruppo tedesco o ladino, ovvero al gruppo italiano o ladino; questo, considerato che si elegge un presidente con i voti di un partito come la Volkspartei che ha la maggioranza assoluta in provincia e la maggioranza relativa in regione, evidentemente, avrebbe voluto dire condizionare decisamente ad una sorta di concessione l'accesso a questi posti di vertice nelle istituzioni, che a mio avviso non può essere condizionato da altro che non sia un diritto oggettivo alla rotazione nelle cariche di vertice degli organi consiliari.

Ecco perché la nostra proposta, formulata in Commissione e devo dire purtroppo respinta (spero che sarà riconsiderata in Assemblea), è prevedere una rotazione oggettiva per l'accesso alle cariche di vertice dell'organo consiliare regionale e provinciale, di modo che al rappresentante dei ladini, come a quello degli italiani e dei tedeschi, tocchi un turno di presidenza per un tempo predefinito, senza la formula che purtroppo è prevalsa, una formula intermedia tra quella iniziale assolutamente inaccettabile e quella che noi preferiremo. È prevalsa infatti una formula per la quale vi è rotazione fra italiani e tedeschi, a meno che gli italiani e i tedeschi, quando tocca a loro, concedano il posto che spetterebbe loro al rappresentante ladino. Ecco, questa regola dell'assenso, della concessione introduce una sorta di trattativa tra rappresentanti di gruppi che hanno una forza ed una rappresentatività tanto diversa (in particolare fra tedeschi e ladini) che mi sembra una trattativa fra ineguali; e non vorrei vederla ripetere ad ogni legislatura regionale o provinciale, perché già capiremmo che l'alternativa

per i ladini sarebbe quella di accettare una sorta di protezione — o, se vogliamo dirla più brutalmente di padrinaggio e si sostegno —, ovvero di perdere il loro turno di presidenza del consiglio. Credo quindi che una turnazione oggettiva migliore-rebbe di molto la situazione.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento per dire che faremo la nostra parte in Assemblea per migliorare il testo: l'obiettivo è e deve essere dare a tutte le minoranze che vivono in questa realtà territoriale una pari dignità, far sì che non ci si debba rivolgere al partner di maggioranza assoluta, se si è alleati, o all'avversario di maggioranza assoluta, se si è avversari (in provincia di Bolzano, per esempio, ai rappresentanti del gruppo tedesco), in una situazione di istituzionale subalternità. Regole di democrazia impongono che siano le istituzioni e queste regole, che hanno rango costituzionale, a tutelare davvero la parità dei gruppi. Io credo, come rappresentante a Bolzano del gruppo linguistico italiano, di poter spendere oggi il mio convinto sostegno a favore di chi rappresenta l'altra minoranza, quella ancora più debole di quella italiana, la minoranza ladina (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Detomas. Ne ha facoltà. Onorevole Detomas, poiché lei parla a titolo personale, le chiedo quanto tempo prevede che durerà il suo intervento.

GIUSEPPE DETOMAS. Ritengo una decina di minuti, Presidente.

PRESIDENTE. Benissimo; prego, onorevole Detomas.

GIUSEPPE DETOMAS. Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ha detto poc'anzi di intervenire con commozione in quest'aula per la discussione di questo progetto di legge. Io intervengo con altrettanta commozione, perché è da più di vent'anni che il gruppo linguistico ladino, e in particolare i ladini della provincia di Trento, tentano in qualche modo di sanare un'ingiustizia e una palese violazione

del principio di parità dei diritti dei cittadini. Essi si trovano in una condizione che l'onorevole Frattini, riferendosi ai ladini della provincia di Bolzano, ha definito di ingiustizia, ma che è doppiamente di ingiustizia per i ladini della provincia di Trento.

All'interno della comunità regionale del Trentino-Alto Adige vivono tre minoranze linguistiche. Quella ladina è la minoranza linguistica minoritaria, che vive in due provincie distinte, separate da un confine provinciale che spesso diventa quasi più difficile da superare, quasi più profondo di un confine nazionale. Questa comunità, che si trova divisa da questo confine provinciale, ha due trattamenti giuridici e di tutela completamente diversi. Dal 1974 i ladini della provincia di Trento cercano di superare questo discrimine per arrivare ad una tutela che sia in qualche modo parificata a quella dei ladini della provincia di Bolzano. Lo statuto di autonomia, che trova fondamento nella tutela delle minoranze linguistiche della regione, quando venne ripensato, nel 1972, aveva in mente il grande problema che aveva occupato la cronaca nazionale ed internazionale, quello della tutela della minoranza linguistica tedesca, ed ha dimenticato in qualche modo i problemi delle altre minoranze linguistiche.

Quali sono le differenze sostanziali tra i ladini della provincia di Bolzano e i ladini della provincia di Trento? Vi sono dei trattamenti diversi per quanto riguarda l'ordinamento scolastico. I ladini della provincia di Trento si trovano tutelati soltanto all'articolo 102 dello statuto, che, genericamente, assicura la possibilità di avere un insegnamento in ladino. I ladini della provincia di Trento hanno un'unica disposizione statutaria che li tutela, appunto l'articolo 102. Per i ladini della provincia di Bolzano vi è la previsione di un'intendenza scolastica ladina autonoma, nonché quella di una rappresentanza elettorale garantita all'interno del consiglio provinciale e regionale. I ladini della provincia di Bolzano si trovano inseriti in un contesto, che vale per tutto il Sud Tirolo, che è quello della

proporzionale linguistica e di un ordinamento basato, appunto, sulla tutela delle minoranze con questi schemi rigidi, che inevitabilmente finiscono anche per tutelare la minoranza linguistica ladina.

Se nel primo statuto d'autonomia i ladini avevano la stessa tutela, con il secondo statuto questa distinzione tra i ladini è diventata più profonda. Da allora sono iniziate le rivendicazioni dei ladini della provincia di Trento, appunto per cercare di arrivare ad una parificazione dei diritti. In ogni legislatura sono stati riproposti da tutti gli schieramenti politici vari progetti di legge in materia, ma l'iter di riforma dello statuto (la legge costituzionale, che ha bisogno della doppia lettura) è ogni volta naufragato.

Nel frattempo il legislatore subcostituzionale, che redige le norme di attuazione, ha parzialmente sanato questa ingiustizia, istituendo un ordinamento scolastico particolare per la valle di Fassa, garantendo la possibilità di utilizzare la lingua ladina nei pubblici uffici e prevedendo particolari criteri di reclutamento del personale scolastico e nelle pubbliche amministrazioni per rendere effettivi questi diritti.

Su alcuni punti però il legislatore subcostituzionale non ha potuto operare, proprio perché non esisteva una copertura statutaria che gli consentisse di intervenire. Il legislatore regionale ha effettuato un altro tentativo, nei limiti della sua potestà legislativa primaria: ha cercato di introdurre nella legge elettorale la possibilità di una rappresentanza di diritto anche per i ladini della provincia di Trento. Per due volte il consiglio regionale ha approvato lo stesso testo di legge, che però non è stato vistato dal Governo. La terza volta, evidentemente, è stata investita la Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma — pur apprezzandone le finalità — ed ha invitato il legislatore costituzionale ad intervenire per sanare questa disparità di trattamento; in pratica ha negato al legislatore regionale la possibilità di intervenire nella materia.

Ora siamo nella condizione di arrivare ad una effettiva parificazione dei diritti

per i ladini della provincia di Trento rispetto a quelli della provincia di Bolzano. Ma questa è anche l'occasione per intervenire su alcune norme statutarie, le quali — forse per una disattenzione del legislatore costituzionale (non riesco a darvi altra spiegazione) — hanno introdotto nel secondo statuto d'autonomia un forte motivo di discriminazione fra i gruppi etnici dell'Alto Adige. L'onorevole Frattini ha accennato alla condizione dei ladini dell'Alto Adige: la terza minoranza nel territorio provinciale, la minoranza che — anche per la sua esiguità — spesso fa fatica a trovare gli spazi adeguati, frequentemente a causa di norme della cui costituzionalità si dubita. Mi riferisco ad alcune norme che incentrano la tutela dei diritti sul principio della pariteticità. Il principio della pariteticità applicato alla composizione di diverse commissioni ed anche di molti collegi giudicanti, essendo stato interpretato nel senso di ammettere soltanto italiani e tedeschi, ha finito per escludere categoricamente la possibilità per i ladini di far parte di una serie di organismi (per esempio le commissioni tributarie o i collegi del TAR).

È vero che non stiamo modificando queste norme, tuttavia possiamo intervenire sulle istituzioni. Il nostro tentativo è appunto quello di eliminare la discriminazione che impedisce ai ladini della provincia di Bolzano di essere rappresentati nella giunta provinciale e nella giunta regionale, nonché di aspirare alle cariche di presidente del consiglio provinciale o regionale.

La soluzione individuata dalla Commissione non è ottimale: è vero. Probabilmente il compromesso politico non ha consentito di arrivare ad una piena parificazione dei diritti. Anch'io mi auguro che il testo possa essere modificato in aula. Tuttavia voglio precisare che con questa legge vengono cancellati i più odiosi motivi di discriminazione e questo rappresenta un sicuro passo in avanti verso una effettiva parità dei diritti dei cittadini della regione.

Saluto positivamente l'introduzione delle norme a tutela delle due minoranze

germanofone del Trentino. Sono due comunità che affondano le loro radici nella storia della nostra regione: esse, a causa dell'inesistenza di una politica di tutela, nonostante la provincia di Trento avesse ampie competenze legislative e quindi avrebbe potuto inserire norme per favorirne la tutela, sono andate negli anni perdendo consistenza e, come nel caso dei cimbri, rischiano davvero l'estinzione, perché ormai sono ridotte a qualche centinaio di persone, mentre prima abitavano un vasto territorio della provincia di Trento.

La speranza è che questa Camera riesca ad approvare il testo quanto prima e nel modo migliore, perché la legge rappresenta un tentativo di riscattare le istituzioni e di riconquistare loro la fiducia dei cittadini che a causa di questa norma erano spesso discriminati. L'auspicio è che si proceda in modo celere, perché il provvedimento ha bisogno di una doppia lettura.

Ringrazio il presidente della I Commissione, che ha fatto un lavoro eccellente, e l'onorevole Maselli, che ha tentato di mettere assieme queste proposte di legge, cercando di trovare una soluzione che mi pare equilibrata ed efficace (*Applausi dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mitolo. Ne ha facoltà.

PIETRO MITOLO. Signor Presidente, signor ministro, signor sottosegretario, egregi colleghi, con questa proposta di legge costituzionale affrontiamo un problema spinoso che si trascina ormai da tanti anni, quello della minoranza ladina, che peraltro non è stato oggetto di attenzione da parte dei due statisti Alcide De Gasperi e Karl Gruber, che nel 1946 conclusero il famoso accordo che ha portato all'istituzione della regione Trentino-Alto Adige.

Il problema primo dei ladini risiede nella mancata trattazione dei loro problemi e nel mancato inserimento della

questione che li riguarda nell'accordo De Gasperi-Gruber. Oggi, dopo anni, cerchiamo di rimettere la situazione in equilibrio, tenendo ben presenti i diritti della minoranza ladina. Infatti ci rendiamo conto che la situazione è causa di lagnanze, soprattutto per le discriminazioni che si registrano.

Peraltro con lo statuto di autonomia del 1972 si è cercato di ovviare all'inconveniente maggiore: secondo me, il problema principale è quello della esiguità numerica della minoranza. Prima sentivo il collega Frattini, che ha svolto un ottimo intervento sotto molti punti di vista, far riferimento a cifre che non mi paiono corrispondenti alla realtà. Dal censimento del 1991 risulta che nella provincia di Bolzano i ladini — almeno quanti si dichiarano tali — sono 17.444. A tutt'oggi però non è stato fatto un censimento della popolazione ladina nella provincia di Trento per poter avere elementi numerici su cui operare. Si parla di alcuni comuni della parte settentrionale della val di Fassa, che tutti conosciamo: da Canazei a Moena fino a Predazzo. Tuttavia non è dato conoscere l'entità numerica della popolazione. Si parla, grosso modo, di circa 8 mila appartenenti a questo gruppo linguistico. Con il prossimo censimento sarebbe opportuno che si potesse effettivamente procedere ad un calcolo più preciso.

Lo stesso discorso vale per i mocheni e i cimbri; noi infatti parliamo di queste minoranze come se fossero minoranze di chissà quale entità. Con questo non voglio certo dire che non debbano essere tutelate e prese in considerazione, ma certamente non possiamo prendere in considerazione « pretese » che vadano oltre quelle che possono essere considerate e accettate in un normale rapporto democratico, nel quadro delle istituzioni vigenti.

L'istituzione del collegio uninominale, così mi pare si voglia fare, della val di Fassa rappresenta indubbiamente una misura che tiene conto e favorisce una minoranza ladina, ma va a discapito della parte restante della comunità del Trentino (per cui l'eletto potrebbe ricevere al mas-

simo 2 o 3 mila voti). Non so quanti siano effettivamente, in questo momento, i ladini della val di Fassa, ma sicuramente non formano un'entità qual è quella richiesta alle altre forze politiche per poter ottenere il seggio in consiglio provinciale.

Ed allora a me pare (il ragionamento vale anche per la parte ladina dell'Alto Adige) che sia opportuno pensare alla modifica del numero totale dei consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige, che non sono poi un'enormità: 35 per la provincia di Bolzano e 35 per la provincia di Trento. In questo modo si potrà garantire ai ladini la rappresentanza, da una parte e dall'altra, e consentire loro di partecipare più numerosi (non penso che certamente saranno delle falangi!). In base a questa legge, infatti, un eletto in provincia di Bolzano e un eletto in provincia di Trento dovrebbero ricoprire la funzione di presidente del consiglio regionale, di presidente del consiglio provinciale, di vicepresidente del consiglio provinciale e regionale, dovrebbero cioè sommare una serie di cariche negli organi istituzionali e avere la possibilità di partecipare, come assessori, alle giunte provinciali (in particolare in quella di Bolzano)!

A mio avviso, dunque, il difetto di questa legge è che non ha voluto affrontare nella sua complessità il problema; magari è stato compiuto un primo passo verso una normalizzazione, che tuttavia non diventa tale perché se le cifre restano quelle che sono previste per adire ad organi direttivi e istituzionali, allora sicuramente i ladini non potranno ritenersi soddisfatti, tant'è che l'unione dei ladini del Trentino-Alto Adige non è affatto soddisfatta di questa legge e non ritiene che essa risolva adeguatamente i problemi di garanzia che essa richiede per lo sviluppo della cultura e della società ladina.

In consiglio regionale e in Commissione, noi abbiamo tenuto, in linea di principio, un atteggiamento di critica nei confronti di questa legge. Ci sta bene la tutela delle minoranze secondo quelli che sono gli obblighi internazionali (il sotto-

segretario prima accennava a questo aspetto e l'ha fatto, credo, riferendosi alla Carta delle minoranze europee e in particolare agli ultimi provvedimenti che sono stati segnalati nel Consiglio d'Europa e nel Parlamento europeo) ma in effetti noi qui dobbiamo pervenire all'approvazione di una misura che è « interna » del Parlamento e dello Stato italiano, con la quale intendiamo risolvere in maniera equilibrata e con senso di responsabilità un problema che sta a cuore a tutti. Non mi sembra che queste piccole modifiche e questi assestamenti piuttosto formali corrispondano al compito che ci siamo dati.

Desidero sottolineare che fino a poco tempo fa, vale a dire fino alle elezioni del 1988, nelle quali per la prima volta una lista di autentici ladini ha conquistato un seggio nel consiglio provinciale, i ladini si sono sempre appoggiati o sono sempre stati eletti nelle liste o della Südtiroler Volkspartei o della democrazia cristiana, perché, secondo la legge elettorale vigente, qualora fosse stato eletto un numero di consiglieri sufficienti, il ladino della lista della Südtiroler Volkspartei o della democrazia cristiana che avesse riportato il maggior numero di preferenze sarebbe stato eletto. Ciò ha comportato sempre una condizione di sudditanza della minoranza ladina, con grave pregiudizio purtroppo anche per la sua autonomia all'interno della autonomia stessa.

È pertanto auspicabile — e per parte nostra ce lo auguriamo di tutto cuore — che i ladini abbiano la possibilità di essere rappresentati da organismi, enti, partiti autenticamente ladini e che non finiscano per essere sempre al rimorchio della maggioranza di lingua tedesca in Alto Adige o della maggioranza *pro tempore* nel Trentino-Alto Adige semplicemente per ragioni di opportunità, cosa che purtroppo fino ad oggi non è mai accaduta.

Prospettando la possibilità di entrare a far parte della giunta provinciale, favoriamo in provincia di Bolzano la Südtiroler Volkspartei, perché questa, grazie allo statuto di autonomia, sarà sempre maggioranza assoluta in provincia di Bolzano, dove non vi è la possibilità di avere

una alternanza. Infatti, la scelta viene compiuta dalla maggioranza di lingua tedesca, che attraverso la Südtiroler Volkspartei finisce per condizionare le piccole entità, i piccoli partiti, in particolare una minoranza come quella ladina che ha subito nei secoli l'azione germanizzante del gruppo di lingua tedesca, la quale ancora oggi condiziona l'attività dei ladini delle valli dolomitiche.

Sarebbe dunque auspicabile in via di principio che si costituisse una provincia ladina e ho apprezzato le parole del relatore Maselli al riguardo. Se riteniamo i ladini una minoranza importante, con un suo territorio, possiamo modificare la Costituzione per quanto attiene alle province ed alle regioni; ma sono sicuro che a tale proposito qualcuno non ci sente. Non faccio nomi né cognomi ma il collega Detomas mi comprende pienamente.

Ho ascoltato la relazione dell'onorevole Maselli, come sempre puntuale e precisa, con riferimenti storici molto interessanti ed ho ascoltato gli interventi dei colleghi Frattini e Detomas, che condivido in via generale, però questo progetto di legge non mi sembra assolutamente sufficiente. Esso creerà sicuramente distorsioni e difficoltà nella sua attuazione. Sta bene lo sviluppo e l'approfondimento della cultura: devo dire, con grande rispetto della minoranza della lingua ladina, che essa in Alto Adige si sforza e riesce perfettamente nello studio delle altre lingue. I migliori conoscitori della lingua tedesca e di quella italiana, che parlano correntemente, sono proprio gli studenti che escono dalle scuole trilingui dell'Alto Adige; essi meritano quindi tutto il nostro apprezzamento e sostegno. Giustamente il collega Frattini si domandava perché mai non ci deve essere un assessorato alla cultura e alla lingua ladina; dobbiamo sottolineare l'incongruenza e la carenza dello statuto di autonomia, ma ad esso si potrebbe rimediare aumentando il numero dei consiglieri regionali, che credo sia la soluzione migliore, o introducendo la possibilità della chiamata dall'esterno: ma è un grosso problema dal punto di vista costituzionale.

Nel complesso, non mi pare che il provvedimento possa risolvere il problema. Voglio fare un'ultima notazione sulle comunità cimbra e mochena: si tratta veramente di poche centinaia di persone. I comuni di Fierozzo, di Luserna, di Frassilongo, di Palù del Fersina raggiungeranno sì e no le 2.500 anime; si può immaginare a cosa siano ridotte le comunità cimbra e mochena.

Noto una contraddizione nell'articolo 102: si prevede che nelle scuole dei comuni nella provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro (intendiamoci: il mocheno e il cimbro sono parlati in famiglia, quando ci si incontra in qualche festa; non si può dire che in quei paesi vi sia una grande possibilità di parlare in queste lingue) sia garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca. Scusate: se vogliamo salvaguardare il mocheno ed il cimbro, garantiamo queste culture, qualora si possa parlare di ciò. Per quale diavolo di motivo dobbiamo costringere questa gente...

LUIGI OLIVIERI. Sono germanofoni!

PIETRO MITOLO. A parte che mi risulta che in provincia di Trento tutte le scuole insegnano il tedesco come lingua straniera...! Mi pare comunque che ci sia una contraddizione in termini.

In ultima analisi, mi riservo di esaminare gli eventuali emendamenti, disponibile a valutare la possibilità di approvare questa legge. Ma se dobbiamo considerare anche questa come una delle tante normative che finiscono per danneggiare anche per poco certi rapporti e se non c'è la possibilità chiarissima di offrire alla comunità ladina l'opportunità di essere autonoma e indipendente, non credo che potremo arrivare a dare un voto favorevole a questo progetto di legge, pur tenendo presente e ribadendo che sicuramente è dovere del Parlamento, proprio nella zona delle province di Bolzano e Trento, tenere nel debito conto le esigenze e le aspettative della popolazioni di lingua ladina (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza degli onorevoli Giovanardi e Fontanini, iscritti a parlare: s'intende che vi abbiano rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, signor ministro, onorevole sottosegretario, colleghi, non è mio costume esordire rivolgendogli ringraziamenti ma penso che questa volta sia doveroso. Un ringraziamento quindi è rivolto sicuramente al presidente della Commissione affari costituzionali Jervolino e al relatore Maselli. Se non ci fossero state le loro sensibilità ed intelligenza e, in particolare, se non ci fosse stata da parte del relatore la capacità di assemblare cinque progetti di legge di riforma costituzionale su questo argomento, difficilmente oggi potremmo discutere a fondo e avere una legge di riforma costituzionale dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige che superi quella che alcuni colleghi hanno definito « odiosa discriminazione » di minoranze linguistiche. Non è neppure casuale che si discuta di questo provvedimento subito dopo l'esame approfondito, sotto il profilo culturale, della proposta di legge per la tutela delle minoranze linguistiche nazionali. Rivolgo un pensiero commosso anche al compianto senatore Ezio Anisi ed un ringraziamento particolare al deputato ladino Detomas perché è grazie alla sua capacità, alla sua concretezza e alla sua fermezza che oggi siamo qui a discutere.

Conclusa questa parte di doverosi ringraziamenti, forse è opportuno svolgere alcune considerazioni nel merito. La proposta di modifica ad alcuni articoli del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige è il frutto di un lungo dibattito non solo in seno alla Commissione, ma anche e soprattutto a livello locale, in particolare nella provincia di Trento.

Io sono un deputato di quel collegio elettorale e giudico importante questo momento, ovviamente insieme agli altri colleghi trentini che hanno voluto con

forza questa legge, sperando che abbia un iter celere anche se siamo tutti consci che il cammino di una modifica costituzionale è piuttosto difficoltoso. L'esigenza a cui questo provvedimento va incontro è molto semplice: valorizzare le lingue e le culture delle altre minoranze, oltre a quella di lingua tedesca della provincia di Bolzano, presenti nel territorio della regione, attraverso misure volte a incentivare la diffusione delle rispettive lingue e culture nonché a rafforzare i diritti di partecipazione.

Nel quadro complessivo della promozione delle autonomie locali e delle culture minoritarie, non potevano restare inascoltate le istanze delle piccole minoranze delle regioni che in Italia e forse in Europa più di tutte sono sensibili al problema delle differenze culturali, facendone anzi la propria ragion d'essere e l'essenza della propria struttura istituzionale. La proposta di modifica dello statuto regionale in esame è un semplice adattamento della struttura complessiva ad esigenze che in sede di redazione del secondo statuto furono trascurate (lo ha già sottolineato il collega Detomas) per l'incombente di più gravi e pressanti problemi. Non si tratta quindi di alcunché di rivoluzionario ma solo di semplici, parziali e dovute modifiche, che non possono attendere il momento di riscrittura della carta regionale che inevitabilmente seguirà all'approvazione della revisione costituzionale in corso.

Le linee lungo le quali si muovono le proposte di riforma sono due e riguardano le diverse realtà delle due province autonome. La maggior parte di esse interessa la provincia di Trento e ciò per colmare un evidente ritardo storico. Com'è noto, infatti, lo statuto del 1972 venne approvato sull'onda delle rivendicazioni — talvolta anche violente — della popolazione di lingua tedesca della provincia di Bolzano; ed è a queste che la normativa statutaria ha inteso dare risposta. Nel processo di approvazione del pacchetto e del secondo statuto, pertanto, le esigenze delle minoranze presenti nel territorio della provincia di Trento non

furono prese in considerazione. È giunto dunque il momento di ovviare a questa incongruenza.

Per quanto riguarda invece la provincia di Bolzano, la pari dignità del gruppo ladino — per quanto numericamente assai inferiore agli altri due — viene riconosciuta attraverso la possibilità che esponenti di tale gruppo ricoprano cariche importanti come la vicepresidenza del consiglio provinciale o facciano parte della giunta provinciale. È importante sottolineare che si tratta di ipotesi; eventuali e non obbligatorie; in ciò potendosi intravedere uno spiraglio di quella che sembra essere la via da perseguire in quella provincia: la partecipazione di tutti e tre i gruppi alla funzione di governo, nel più ampio senso e valenza del termine, secondo criteri flessibili e non improntati alla rigida distinzione etnica ora presente.

L'accresciuto ruolo che la proposta di legge in esame prevede per i ladini si sostanzia poi nella loro rappresentanza — stavolta sì garantita — in seno alla giunta regionale.

Si è detto però che le novità maggiori interessano il Trentino. La più importante tra queste, sebbene abbia carattere programmatico, riguarda l'ancoraggio statutario della previsione dell'obbligo per la provincia di Trento di prevedere stanziamenti economici per lo sviluppo dei gruppi minoritari ladini, cimbri e mocheni. La principale applicazione di questo principio è la proposta di inserimento nell'articolo 102 dello statuto del diritto delle popolazioni ladine, cimbre e mochene alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica.

Altro essenziale corollario è il diritto all'insegnamento delle lingue ladina e tedesca nelle scuole dei comuni in cui sono parlati il ladino, il mocheno ed il cimbro. Il sostegno a quelle popolazioni deve dunque essere concreto e tangibile e non limitarsi ai più importanti diritti di rappresentanza politica. In questa categoria di diritti, peraltro, rientrano la garanzia di una rappresentanza ladina oltre che nella

giunta regionale anche nel consiglio provinciale di Trento, nonché la possibilità che sia un ladino a ricoprire la carica di vicepresidente del consiglio provinciale di Trento. In tal senso va la proposta di modifica dell'articolo 48 dello statuto.

È importante sottolineare come la previsione della rappresentanza garantita nel consiglio provinciale di Trento avvenga con criteri diversi rispetto a quelli dettati dall'articolo 62 per la provincia di Bolzano: mentre lì si parla della rappresentanza del gruppo, qui si insiste sulla rappresentanza del territorio nel quale risiede la popolazione di lingua ladina. Si tratta di una distinzione di non poco conto nella prospettiva di rinnovo dello statuto, secondo le nuove linee a cui si è fatto cenno.

Oltre ai diritti di rappresentanza dei ladini agli stessi ladini, nonché ai mocheni ed ai cimbri, si propone di estendere anche in Trentino un meccanismo analogo a quello in funzione nella provincia di Bolzano. Gli atti ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici possono essere impugnati davanti al tribunale regionale di giustizia amministrativa da parte dei consiglieri regionali, provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche comunali.

In attesa della grande riforma dello statuto, dunque, anche le piccole minoranze presenti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige possono vedere finalmente riconosciuti i loro diritti, senza timore di risultare schiacciate, come purtroppo talvolta è accaduto, nella contrapposizione tra i gruppi linguistici maggiori.

Non saremo senz'altro noi democratici di sinistra, nel caso in cui fossero avanzate proposte migliorative del testo, a negare il nostro apporto. È certo però che, se queste proposte fossero velleitarie o se andassero ad impedire, ad indebolire o a mettere in discussione il prosieguo dell'iter legislativo del provvedimento in doppia lettura, non ci troverebbero d'accordo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1687)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Maselli.

DOMENICO MASELLI, *Relatore*. Intervengo rapidamente per ringraziare tutti i colleghi intervenuti nel dibattito e per ricordare che nell'iter di questa legge hanno influito particolarmente i sindaci ed i membri dei consigli provinciali e regionali del Trentino e dell'Alto Adige.

Vorrei sottolineare che ciò è il simbolo di come Parlamento ed enti locali possano lavorare insieme. Mi auguro che il provvedimento possa essere ancora ulteriormente migliorato e varato al più presto possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (4229-B) (ore 20,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio

1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

**(Contingentamento tempi discussione
generale — A.C. 4229-B)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 30 aprile della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge.

Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

gruppo misto: 35 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti;

gruppi: 4 ore e 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è così ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è così ripartito:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 31 minuti;

forza Italia: 40 minuti;

alleanza nazionale: 40 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 36 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 30 minuti;

per l'UDR-CDU/CDR: 33 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4229-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Cerulli Irelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò ad alcune brevi riflessioni. Il provvedimento torna dal Senato con alcune modificazioni, alcune significative e altre del tutto marginali. Il testo approvato dalla Camera recava una serie di modifiche significative sia alla legge n. 59 sia alla legge n. 127 dello scorso anno e introduceva norme innovative su altri punti.

Le modifiche contenute nel testo riguardano alcuni settori; innanzitutto ridisciplinano in parte la delega contenuta nella legge n. 59, ritoccando i termini, che vengono prolungati per far fronte al lavoro estremamente delicato e complesso del Governo, e ampliano in qualche punto il contenuto della delega stessa. Nel testo della Camera erano state introdotte modifiche anche in ordine ai compiti attribuiti alla Commissione bicamerale per l'attuazione della riforma amministrativa costituita dalla legge n. 59; il Senato ha inteso modificare questa parte. Ne prendiamo atto, pur ritenendo che il testo

della Camera avesse delle giustificazioni in merito a questo punto, segnatamente laddove consentiva alla Commissione bicamerale di esaminare gli schemi di regolamenti organizzativi, dando quindi luogo ad una unicità di esame parlamentare. Il Senato ha preferito seguire un'altra strada e noi, ripeto, ne prendiamo atto.

Sul versante della semplificazione procedimentale il testo contiene norme significative che riguardano i criteri che il Governo deve seguire nell'adozione di regolamenti di delegificazione, prevedendo espressamente, per esempio, l'accorpamento di procedimenti aventi il medesimo oggetto, l'applicazione dei principi del diritto amministrativo comunitario e inoltre introducendo ulteriori regolamenti come oggetto della delegificazione.

Norme significative erano state introdotte — il Senato le ha soltanto leggermente modificate — in ordine ai rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione nelle diverse pratiche amministrative con un'ulteriore forte semplificazione della certificazione, segnatamente dell'autocertificazione, praticamente sopprimendo la necessità dell'autenticazione della firma; norme che rendono necessario l'avvio dei procedimenti alla sola presentazione delle dichiarazioni di parte, senza necessità di previ controlli da parte della pubblica amministrazione, e così via.

Sempre sul piano della semplificazione, la Camera aveva introdotto, accogliendo un emendamento dell'onorevole Frattini, un'importante norma tendente alla notevole semplificazione del procedimento di concessione edilizia e di altri procedimenti concernenti modificazioni territoriali. Il testo in questione, che è stato stralciato dal Senato ed è tuttora all'esame della competente Commissione, in quanto è stato ritenuto un po' spinto nell'innovazione, necessita, dunque, di un ulteriore esame, per cui attendiamo fiduciosi che il Senato ce lo invii rapidamente.

In ordine alla formazione del personale amministrativo, il Senato ha inteso sopprimere la previsione della possibilità, per gli enti locali, di organizzare corsi di formazione per dirigenti politici locali, a